

Decreto esecutivo
sulle basi di calcolo 2016/2017 della legge sugli aiuti allo studio (LAsT)
(dell'11 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 8 cpv. 2 e 14 cpv. 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

decreta:

Art. 1 Per l'anno scolastico 2016/2017 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

- a) il 30% sui primi fr. 30'000.-;
- b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-;
- c) il 70% sul rimanente.

Art. 2 ¹Per l'anno scolastico 2016/2017 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un terzo in prestito.

²L'importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

³Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l'ammontare previsto o solo una frazione; quest'ultima non potrà successivamente essere modificata.

⁴Sono applicabili per analogia gli art. 16 e segg. della legge.

Art. 3 Questo decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2016.